

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 24 marzo 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Bossi, Buttiglione, Cammarata, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Maroni, Martinat, Martusciello, Mastella, Matteoli, Pisanu, Prestigiacomo, Santelli, Sospiri, Stefani, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Verneti, Vianello, Viceconte, Vietti, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Bossi, Buttiglione, Cammarata, Carboni, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Maroni, Martinat, Martusciello, Mastella, Matteoli, Micciché, Piglionica, Pinto, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Paolo Russo, Santelli, Sospiri, Stefani, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Verneti, Vianello, Viceconte, Vietti, Villari, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 marzo 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MILANESE ed altri: « Modifica all'articolo 9 della Costituzione in tema di tutela della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali » (3809);

SANDRI: « Norme per il governo del territorio » (3810);

SANDRI: « Disposizioni in favore di particolari categorie di locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto » (3811);

NESI: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni in materia di divieto di svolgere propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione » (3812);

CARRARA e LOSURDO: « Disposizioni in materia di rateazione dei debiti contributivi per il settore agricolo » (3813);

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni per favorire l'accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini anziani e per l'istituzione dei servizi di telesoccorso e telecontrollo » (3814);

LOSURDO: « Disposizioni in favore dei professori universitari incaricati » (3815);

COSTA: « Modifica dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche » (3816).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 20 marzo 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1172. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine

di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000 » (*approvato dal Senato*) (3808).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FRAGALÀ: « Inquadramento nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato del personale in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche che espleta funzioni di polizia, mediante concorso interno per titoli e accesso a corso di formazione professionale » (3335) *Parere delle Commissioni II, V, VII e XI;*

GAZZARA ed altri: « Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta » (3487);

GAZZARA ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione dello scorporo » (3560);

GAZZARA ed altri: « Disposizioni in materia di incompatibilità delle cariche di presidente della provincia e di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti con il mandato parlamentare, con le cariche di Ministro e di Sottosegretario nonché con le cariche di consigliere regionale e di componente di giunta regionale » (3561) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GAZZARA ed altri: « Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di eleggibilità di sindaci e presidenti della provincia in caso di scioglimento anticipato delle Camere » (3562);

SANZA ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (3615) *Parere della XIV Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

ZANETTIN ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recanti disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore » (3675) *Parere delle Commissioni I e IX;*

FINOCCHIARO ed altri: « Disposizioni per il coordinamento delle investigazioni in materia di terrorismo » (3749) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

S. 1171. — « Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della "Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)" del Fondo Monetario Internazionale » (*approvato dal Senato*) (3792) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

S. 1172. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000 » (*approvato dal Senato*) (3808) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

JANNONE: « Disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 2002 » (3556) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII.*

VII Commissione (Cultura):

CAPARINI ed altri: « Istituzione del Parco nazionale delle incisioni rupestri » (3225) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione Agricoltura):

BELLILLO ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (3761) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera dell'11 marzo 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea Di Teodoro n. 9/1533-B6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2002, concernente disposizioni in materia di requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature dal lavoro.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 13 marzo 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Gastaldi ed altri n. 9/2031-bis-B/4, Fontanini ed altri n. 9/2031-bis-B/7 e Polledri ed altri n. 9/

2031-bis-B/8, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 novembre 2002, concernenti disposizioni in materia di RC auto.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) competente per materia.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 19 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 10 del 1991, recante « Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia », riferita all'anno 2002 (doc. CXXXIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 19 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, una segnalazione della medesima Autorità in ordine alla mancata attuazione dei precetti normativi riguardanti l'inserimento del sistema di garanzie di cui all'articolo 30 della citata legge n. 109 del 1994, nella gestione degli appalti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni da difensori civici regionali.

Il difensore civico del comune di Agrigento, con lettera in data 10 marzo 2003,

ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Il difensore civico della regione Valle d'Aosta, con lettera in data 12 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa al periodo 15 marzo 2002-7 marzo 2003 (doc. CXXVIII, n. 2/1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di studio, nell'ambito del Ministero della salute, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

al dottor Claudio CALVARUSO in materia di procedure per l'accesso e la gestione dei fondi europei destinati ad attività di ricerca nei settori istituzionali, nonché per l'attività relativa alle direttive europee di « prodotto » e « sociali »;

alla dottoressa Anna Paola LOTTI per la predisposizione di procedure per l'accesso e la gestione dei fondi europei destinati all'attività di ricerca nei settori istituzionali, nonché per l'attività relativa alle direttive europee di « prodotto » e « sociali » presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

al dottor Celestino ODDI per la predisposizione di un progetto finalizzato al

completamento della informatizzazione complessiva del sistema gestionale-amministrativo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPE-SL), compresa la gestione del personale e le interconnessioni tra le attività centrali, periferiche ed i centri di ricerca sul territorio dell'istituto.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 marzo 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le comunicazioni relative alle seguenti nomine, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

alla VIII Commissione permanente (Ambiente):

dottor Carlo SCHILARDI, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma straordinario di edilizia residenziale per la ricostruzione nell'area metropolitana di Napoli;

prefetto dottor Giancarlo TREVISONE, commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvoturno (Caserta);

alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

dottor Giuseppe AMBROSIO, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e l'emergenza derivante dalla epizoozia denominata « blue tongue ».

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 marzo 2003, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del signor Angelo AGRICOLA a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto poste telegrafonici (IPOST).

Tale comunicazione è trasmessa alla IX Commissione permanente (Trasporti).

**Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (198).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 2003.

Il ministro della salute, con lettera in data 12 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute relativo a contributi da erogare ad enti ed altri organismi, per l'esercizio finanziario 2003 (199).

Tale richiesta è assegnata ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 aprile 2003.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 19 marzo 2003, ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (200).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 aprile 2003.

**Richiesta di un parere parlamentare
su una proposta di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della dottoressa Amalia GHISANI a presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (63).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1545 — DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001 (APPROVATO DAL SENATO) (3590)

(A.C. 3590 — Sezione 1)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premessi che:

il comma 6 dell'articolo 10 del disegno di legge in esame, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Affari Costituzionali, con un emendamento del relatore, stabilisce che ai commissari del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

il comma 6 dell'articolo 10 detta una disposizione di legge ordinaria che va ad incidere su materie disciplinate con norme di rango costituzionale, quali lo statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione, sovvertendo così il principio della gerarchia delle fonti; inoltre, rinvia al contenuto di norme contenute in un decreto del Presidente della Repubblica e quindi di natura regolamentare esponendo perciò l'allocazione delle competenze e la relativa disciplina ad una fonte normativa di rango secondario;

dal punto di vista logico-giuridico il comma 6 dell'articolo 10 risulta contraddittorio e di riflesso lesivo delle competenze previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione della regione Tren-

tino-Alto Adige (norme di rango costituzionale) in quanto da un lato fa salve le competenze delle province autonome e dall'altro richiama genericamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2001; queste ultime si discostano dalla disciplina statutaria vigente e dall'attuale assetto delle competenze commissariato/province in vari punti. In particolare l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica prevede in capo all'Ufficio del Governo il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza, ivi inclusa l'attività inerente i pubblici spettacoli, attribuita alla provincia autonoma e disciplinata *ad hoc* dal decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1973. Inoltre l'articolo 1, comma 2, lettere *e*) e *f*), prevede da parte dell'Ufficio del Governo l'esercizio a livello periferico di funzioni genericamente indicate e, visto l'ampio ambito di competenze provinciali, destinato a sovrapporsi alle funzioni svolte dalle medesime province. All'articolo 2, comma 2, lettera *a*), sono previste funzioni di coordinamento nei confronti degli enti locali, ove per statuto l'attuale commissario del Governo ha compiti di coordinamento unicamente delle attività statali e delle attività statali delegate agli enti locali (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670). All'articolo 8, infine, è prevista per il personale una diversa disciplina rispetto a quella già prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 per il personale del Commissariato.

se è evidente, quindi, il *vulnus* delle norme dello Statuto e delle norme di attuazione contenute nei decreti del Presidente della Repubblica citati, il testo risulta inoltre contraddittorio e illogico poiché tra le disposizioni richiamate del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2001 vi è pure l'articolo 15, che paradossalmente prevede espressamente che il decreto del Presidente della Repubblica medesimo non trovi applicazione nelle province autonome,

delibera

di non procedere all'esame dell'Atto Camera 3590.

n. 1. Bressa, Boato, Leoni, Zeller, Olivieri, Brugger, Detomas, Kessler, Widmann, Maura Cossutta, Pisicchio, Buemi.

(A.C. 3590 – Sezione 2)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI MERITO**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 10, comma 6, estende ai commissari del Governo delle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, con una generica clausola di salvaguardia delle competenze attribuite a tali province dai rispettivi statuti;

la mancata individuazione delle rispettive sfere di competenza, che verrebbero peraltro a determinarsi sulla base delle une di una fonte normativa di rango costituzionale e le altre in virtù del disposto di una legge ordinaria, rende problematica l'esatta perimetrazione delle fun-

zioni facenti capo ai commissari del Governo in un quadro ordinamentale segnato da forti elementi di specificità, che discendono dall'attribuzione di una forma del tutto originale di autonomia;

ne deriva il concreto pericolo di una confusione e sovrapposizione di competenze che darebbero luogo ad un contenzioso difficile da dirimere e potenzialmente lesivo delle prerogative degli organi provinciali, tanto che il già richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2001, all'articolo 15 espressamente esclude per le province di Trento e di Bolzano la istituzione di uffici del Governo;

inoltre, il conferimento di nuovi poteri in via automatica ai commissari del Governo sembra non tener conto dell'esigenza richiamata dall'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che, proprio in considerazione delle peculiarità anche sotto il profilo della composizione etnica delle province di Trento e di Bolzano, richiede nel procedimento di formazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige il parere di una Commissione paritetica nella quale sia rappresentato il gruppo linguistico tedesco;

per tali ragioni, l'approvazione delle disposizioni richiamate introdurrebbe elementi di incertezza e di contraddizione tali da destabilizzare delicati equilibri istituzionali,

delibera

di non procedere all'esame del provvedimento.

n. 1. Olivieri, Boato, Bressa, Detomas, Zeller, Kessler, Montecchi, Leoni, Maura Cossutta, Pisicchio, Buemi.

(A.C. 3590 – Sezione 3)**QUESTIONE SOSPENSIVA**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge ordinaria in esame, di iniziativa del Governo, prevede disposizioni di attuazione del vigente Titolo V della seconda parte della Costituzione, come modificato nella XIII legislatura e confermato dal referendum popolare celebratosi il 7 ottobre 2001 ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

è attualmente all'esame dell'Aula della Camera – dopo essere già stato approvato in prima lettura dal Senato – un disegno di legge costituzionale di iniziativa dello stesso Governo (Atto Camera 3461), recante ulteriori « Modifiche all'articolo 117 della Costituzione », modifiche riguardanti quindi lo stesso Titolo V della seconda parte della Costituzione;

il Governo ha dichiarato, di fronte alla Commissione Affari costituzionali della Camera, la volontà di presentare nelle prossime settimane un secondo disegno di legge costituzionale, recante ulteriori e più ampie modifiche agli articoli del Titolo V della seconda parte della Costituzione, con l'intenzione quindi di sottoporre nuovamente a revisione nel suo insieme le modifiche costituzionali già introdotte in materia con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvata

nella XIII legislatura ed entrata in vigore dopo il citato referendum confermativo del 7 ottobre 2001;

in tal modo, il disegno di legge ordinaria del Governo di attuazione delle disposizioni costituzionali del vigente Titolo V della Costituzione, se approvato, verrebbe a contrastare sia con le nuove modifiche, di iniziativa dello stesso Governo, all'articolo 117 della Costituzione, sia con le ulteriori modifiche preannunciate dal Governo, al titolo V della seconda parte della Costituzione,

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge ordinaria n. 3590 fino a quando non sia completato, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, l'iter parlamentare del disegno di legge costituzionale n. 3461 di modifica dell'articolo 117 della Costituzione e il preannunciato ulteriore disegno di legge costituzionale di più ampia revisione del titolo V della Costituzione, rispetto ai quali dovranno essere solo successivamente definite, con disegno di legge ordinaria, in modo coerente e sistematico le disposizioni di attuazione per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alle modifiche costituzionali sul sistema delle autonomie e sul suo rapporto con le competenze dello Stato.

n. 1. Boato, Bressa, Leoni, Maura Cosutta, Pisicchio, Buemi.

PROPOSTE DI LEGGE: CRAXI ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; CICHITTO E SAPONARA; VOLONTÈ ED ALTRI; BOATO; SODA E CALDAROLA: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI ILLECITI RAPPORTI TRA SISTEMA POLITICO E SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO E SULL'USO POLITICO DELLA GIUSTIZIA (1427-1867-2019-2332-2343-2354/A)

(A.C. 1427 - Sezione 1)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premessi che:

il testo unificato in esame prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), fra i compiti della Commissione l'accertamento « se vi siano stati incompletezze o lacune o omissioni nell'attività investigativa o nell'esercizio dell'azione penale » in relazione all'illecito finanziamento dei partiti ed ai fatti (evidentemente di corruzione, concussione o altro) ad esso riconducibile;

lo stesso testo unificato, all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), assegna alla Commissione la funzione di accertamento delle « ragioni per le quali si siano eventualmente verificate difformità di trattamento o incompletezze o lacune o omissioni, in particolare verificando se tali eventuali anomalie nelle attività di indagine e nell'esercizio dell'azione penale possano essere state determinate dal perseguimento di obiettivi di natura politica o ideologica riferibili a magistrati impegnati a qualsivoglia titolo nei relativi procedimenti penali »;

il testo unificato, all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), configura fra i compiti della Commissione l'accertamento dei « motivi che hanno impedito alla magistratura di reprimere prima del 1992 i fatti indicati alla lettera *a*) e se i procedimenti

penali avviati nei confronti dei membri del Parlamento presentino oggettivamente anomalie nell'azione investigativa e nella promozione dell'azione penale tali da rivelare intenti di carattere persecutorio »;

il testo unificato, all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), affida alla Commissione il compito di accertare « se vi siano stati e vi siano oggettivi collegamenti tra le correnti interne alla magistratura associata e partiti o organizzazioni politiche sia parlamentari che extraparlamentari »;

i compiti assegnati alla Commissione, in particolare per quanto riguarda l'indagine sulle cosiddette incompletezze, lacune o omissioni nell'attività investigativa o nell'esercizio dell'azione penale (articolo 1, comma 1, lettera *a*), e per quanto riguarda gli accertamenti sull'attività dei singoli magistrati impegnati nei relativi procedimenti penali (articolo 1, comma 1, lettera *c*), qualificano la Commissione come organo di inchiesta sull'esercizio della funzione giurisdizionale;

l'unanime dottrina costituzionale esclude che il potere delle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, sancito dall'articolo 82 della Costituzione, ricomprenda anche l'accertamento circa l'esercizio della funzione giurisdizionale, per la posizione di indipendenza garantita dalla Costituzione stessa alla magistratura;

in particolare, l'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, ove si

dispone che « i giudici sono soggetti soltanto alla legge » e il successivo articolo 104, che costituisce la magistratura come « un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere », precludono alle Camere, espressione del potere legislativo, ogni interferenza e, vieppiù, controllo sull'esercizio della funzione giurisdizionale;

l'inchiesta politica delle Camere sull'esercizio dell'azione penale in generale e sull'attività dei singoli magistrati in particolare rompe il principio fondativo dell'ordinamento costituzionale sulla pluralità dei poteri, collocati di posizione di tendenziale equilibrio;

la Costituzione, in tema di potere di inchiesta delle Camere sulle materie di pubblico interesse, proprio in virtù del principio della separazione dei poteri, impedisce, come la dottrina costituzionale ha segnalato, di ritenere che l'articolo 82 della Costituzione, a cui il testo unificato in esame si richiama per l'istituzione della Commissione, configuri un potere autonomo delle Camere, tale cioè da poter attribuire al Parlamento il potere di investigare su tutti gli altri poteri dello Stato, ivi compreso quello di investigare sulla Presidenza della Repubblica, sulla Corte costituzionale, sulla magistratura; al contrario si ritiene unanimemente che il potere di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione debba essere ricostruito come strumento per l'esercizio di una competenza materiale ovvero come strumento per l'esercizio della competenza legislativa delle Camere;

il testo unificato all'esame di conseguenza, nella parte in cui attribuisce alla Commissione potere di investigazione sull'esercizio dell'azione penale e della funzione giurisdizionale, esclusivamente attribuita alla magistratura, è ispirata alla concezione della supremazia di uno dei poteri dello Stato (il Parlamento) a danno di tutti gli altri poteri e dunque in violazione del principio di bilanciamento dei poteri fondativo della nostra democrazia costituzionale; il testo unificato sotto questo profilo rinvia alla cosiddetta democrazia totalita-

ria, nella quale si vuole affermare l'assolutezza del Parlamento e della sua maggioranza, svincolati da ogni controllo e da ogni limite e bilanciamento di poteri: la Costituzione al contrario, fin dall'articolo 1, nell'affermare che la sovranità appartiene al popolo e dunque al Parlamento che del popolo costituisce la rappresentanza, stabilisce che essa deve essere esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e quindi nel rispetto della separazione e dell'equilibrio dei poteri;

nella parte in cui affida alla Commissione istituenda il compito di accertare eventuali intenti di carattere persecutorio nei provvedimenti penali avviati nei confronti dei membri del Parlamento, il testo unificato viola l'articolo 68 della Costituzione, che riserva a ciascuna Camera di appartenenza, nella sede con le formalità e procedure proprie di salvaguardia delle immunità parlamentari, l'accertamento della sussistenza dei requisiti (tra cui l'intento persecutorio) per l'applicazione delle guarentigie parlamentari;

il testo unificato in esame, inoltre, nell'attribuire alla Commissione poteri di inchiesta anche su presunti obiettivi di natura politica o ideologica di singoli magistrati e ancor di più su asseriti collegamenti fra le correnti della magistratura associata e partiti o organizzazioni politiche, (articolo 1, comma 1, lettere *c*) ed *e*)), istituisce per legge il sindacato sulle opinioni politiche e ideologiche di una categoria di cittadini, liberi, ai sensi degli articoli 18, 21 e 98 della Costituzione, di associarsi per i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, di manifestare il proprio pensiero, di iscriversi anche ai partiti politici non essendo stata emanata alcuna legge che limiti per i magistrati tale iscrizione;

il testo unificato in esame, per la natura personale (di investigazione sulle persone) e di investigazione sulla funzione giurisdizionale che si attribuisce alla Commissione di inchiesta che si vuole istituire, si pone in contrasto con gli articoli 18, 21, 68, 98, 101, 104 e con lo stesso articolo 82 della Costituzione, cui esso si richiama,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge nn. 1427-1867-2019-2332-2343-2354-A.

n. 1. Soda, Bressa, Boato, Mascia, Piscichio, Maura Cossutta.

(A.C. 1427 – Sezione 2)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI MERITO**

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame individua tra le funzioni della costituenda Commissione parlamentare di inchiesta compiti e poteri che l'ordinamento già disciplina e riconosce, in maniera sistemica, ad organi costituzionali dello Stato;

in particolare, l'articolo 1 prevede che siano svolte vere e proprie attività investigative sull'operato della magistratura inquirente e giudicante, sia relativamente alla correttezza, completezza imparzialità, diligenza, lealtà e trasparenza del lavoro di « singoli magistrati impegnati a qualsivoglia titolo nei relativi procedimenti penali », sia con riguardo ad eventuali « intenti di carattere persecutorio » nei confronti di esponenti politici, sia ancora rispetto alla verifica di eventuali « disparità di trattamento o altre anomalie di rilievo » nell'applicazione di misure disciplinari nei confronti di magistrati;

dette funzioni investigative non possono non produrre un'inestricabile so-

vrapposizione e conflitto, ad esempio, con la disciplina prevista dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, che definisce il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, così come non risultano in alcun modo definite le conseguenze derivanti dall'eventuale accertamento di un non corretto operato della magistratura, laddove, il nostro ordinamento prevede e disciplina puntualmente, ad esempio, con la legge 13 aprile 1988, n. 117, l'ipotesi di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e per le responsabilità civili dei magistrati;

anche l'articolo 3, comma 2, risulta illogico ed incoerente con il complesso delle disposizioni che regolano il procedimento penale, laddove prevede che l'eventuale diniego motivato dell'autorità giudiziaria alle richieste dell'istituenda Commissione di derogare al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale sia contraddetto dall'obbligo di trasmettere comunque gli atti coperti da segreto, per la semplice circostanza che siano trascorsi sei mesi dalla richiesta. Tale illogicità non può certo essere attenuata da un auspicabile, quanto non garantito, uso ragionevole di detta disposizione,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge nn. 1427-1867-2019-2332-2343-2354-A.

n. 1. Boato, Bressa, Soda, Fanfani, Maura Cossutta, Piscichio, Mascia.

